

00554/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Giurisdizione

R.G.N. 30280/2005

Cron. 554

Rep.

Ud. 14/10/2008

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Primo Presidente f.f. -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30280-2005 proposto da:

ROLF JOACHIM HERMANN, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato
CAFFARELLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato COSTANTINO ANTONIO, giusta
delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI COMO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1452/2005 della GIUDICE DI PACE
di COMO, depositata il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/10/2008 dal Consigliere Dott. ALFREDO
MENSITIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 2 dicembre 2005 Hermann Rolf Joachim ha impugnato, dinanzi a questa Suprema Corte, la sentenza del 7 novembre 2005 con la quale il giudice di pace di Como aveva respinto la sua opposizione avverso il provvedimento del Prefetto di quella Provincia, che aveva disposto la sospensione della patente di guida rilasciatagli dalle competenti autorità tedesche per il periodo di trenta giorni, a seguito di verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 186 secondo comma del codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica accertata mediante etilometro), a norma dell'art. 223 dello stesso codice.

Il giudice di pace, respingendo l'opposizione, aveva ritenuto che l'autorità amministrativa italiana potesse provvedere alla sospensione della patente di guida rilasciata da autorità estera, in quanto tale provvedimento "e(ra) applicazione di una sanzione criminale atipica allo straniero per fatto commesso in territorio italiano", avendo esso l'effetto di inibire la circolazione dello straniero alla guida di veicoli in territorio italiano e non anche all'estero.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MAA' or similar, located on the right side of the page.



Con l'unico motivo di ricorso l'Hermann lamentava l'omessa e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, affermando che il suo ricorso in opposizione riguardava esclusivamente la parte del provvedimento emesso dal prefetto con il quale si disponeva l'obbligo, in capo ad esso ricorrente, cittadino di nazionalità germanica residente all'estero, di presentarsi davanti alla competente commissione medico - provinciale al fine di sottoporsi a visita di accertamento dei requisiti psico-fisici.

Nella contumacia dell'intimata Amministrazione, all'udienza camerale il Procuratore Generale aveva chiesto trasmettersi il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite in ordine alla questione di giurisdizione e in subordine il rigetto dell'impugnazione.

Con ordinanza del 19 maggio 2008 la Sezione Seconda di questa Corte decideva in conformità, sul rilievo che il proposto ricorso richiedeva che venisse affrontata la questione di giurisdizione in ordine all'applicazione dell'art. 186, ottavo comma, del codice della strada anche nei confronti di un cittadino di nazionalità germanica residente all'estero.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' or similar, located on the right side of the page.



Il Primo Presidente assegnava il ricorso a queste Sezioni Unite per risolvere la prospettata questione di giurisdizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la rilevata dal ricorrente carenza del potere del Prefetto di imporre al cittadino straniero, nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione della patente di guida per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica, l'obbligo di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 186 comma ottavo del codice della strada, non involge una questione di giurisdizione, come ipotizzato dalla remittente Sezione semplice di questa Corte, bensì le attribuzioni in materia dell'autorità amministrativa.

Ciò premesso, va preso in esame l'unico motivo del ricorso per cassazione proposto dall'Hermann con il quale il ricorrente deduce l'omessa e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc, non essendosi il giudice di pace pronunciato sull'oggetto del contendere che concerneva la legittimità dell'obbligo impostogli nel decreto prefettizio di presentarsi davanti alla competente Commissione Medica Provinciale, al fine di



sottoporsi a visita di accertamento dei requisiti psico-fisici.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Rilevano queste Sezioni Unite che il giudice di pace non ha espresso alcuna pronunzia sulla questione prospettataagli dall'Hermann.

Siffatta omissione integra un difetto di attività di quel giudice che avrebbe dovuto esser fatto valere dal ricorrente attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 cpc, non già con la denuncia del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 stesso codice, in quanto siffatta censura presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta senza giustificare-o non giustificando adeguatamente-la decisione al riguardo resa (Cass. n. 12366/99, n. 12790/2000).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione dell'intimata amministrazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 14 ottobre 2008.

Il Consigliere estensore

Alfredo Menzies
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

6

Il Presidente

Alessandro Fineno

AMH

Depositata in Cancelleria
oggi, 14 GEN. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista